

I nuovi confini della residenza fiscale

Da quest'anno cambiano i criteri per determinare il luogo dove si ha il proprio domicilio o la dimora abituale. E dunque anche dove vanno pagate le tasse. Ecco come

di Aldo Bolognini Cobianchi



A dicembre 2023 con il decreto legislativo n. 209 del 27 dicembre sono state stabilite significative novità in materia di residenza fiscale, in vigore dal periodo d'imposta 2024. Cambiamenti che vanno a inserirsi nel quadro della riforma della fiscalità internazionale al fine di armonizzare la normativa italiana con la prassi che riguarda i maggiori stati esteri e con le direttive dell'Ocse.

Con l'avvocato patrimonialista Roberto Lenzi facciamo il punto per quanto riguarda i cambiamenti avvenuti in merito alle persone fisiche, mentre con Marco Bolognesi e Davies Rigoni, rispettivamente ad e responsabile fiscale di Hera fiduciaria, analizziamo le modifiche riguardanti le società.

Prima di illustrare le novità è bene spiegare alcune sfumature, però essenziali per comprendere al meglio il tema, a partire dall'individuazione del luogo di residenza fiscale di una persona fisica (o di una società), elemento che costituisce l'aspetto preliminare di maggiore importanza del sistema tributario sia nazionale sia internazionale, per la quasi totalità delle giurisdizioni esistenti.

Infatti, solo dopo tale individuazione, è possibile determinare quali siano le norme fiscali applicabili ai singoli redditi, al credito d'imposta, alle forme di esenzione o di riduzione dell'imposizione nello Stato della fonte, tenendo presente che: una persona fiscalmente residente in Italia dovrà sottoporre a tassazione i suoi redditi ovunque prodotti nel mondo (in base al principio della tassazione mondiale o worldwide income taxation), diversamente da un soggetto non residente, per il quale il prelievo è circoscritto ai soli redditi prodotti nel territorio dello Stato (in base al criterio della tassazione territoriale o source principale). Infatti, solo dopo avere determinato lo Stato di effettiva residenza di un soggetto, si potrà stabilire quale Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni sarà applicabile nel caso di percezione del reddito da uno Stato terzo.

Che differenza c'è tra residenza fiscale e civilistica?

(Risponde l'avvocato Lenzi)

La nozione di residenza fiscale è ben più ampia di quella civilistica, per cui si registra un disallineamento tra le due discipline: questo impone che ogni singolo caso debba essere autonomamente valutato, considerando attentamente tutte le specifiche variabili che lo caratterizzano. Nella Risoluzione 7.8.2008 n° 351, l'Amministrazione

finanziaria ha precisato che la «verifica dello status di residente fiscale non possa essere effettuata in sede d'interpello», poiché implica l'esame delle possibili relazioni personali e sociali di una persona con il territorio dello Stato.

Nell'ordinamento tributario italiano, la residenza fiscale delle persone fisiche - nella normativa in vigore sino al recepimento delle novità introdotte - è disciplinata dal Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi) agli articoli 2 e 2-bis; dal disposto normativo si evincono due regole, una di carattere generale (art. 2) e un'altra più particolare (art. 2-bis). Con riferimento alla prima, si fissano i presupposti per considerare fiscalmente residente in Italia una persona; è tale quando la stessa, «per la maggior parte del periodo d'imposta» (almeno 183 giorni l'anno ovvero 184 in anni bisestili), soddisfa almeno uno dei seguenti tre requisiti, di natura formale e sostanziale, che sono tra loro alternativi e «non concorrenti» (sarà dunque sufficiente il verificarsi di uno solo di essi affinché la persona possa essere considerata fiscalmente in Italia):

- è iscritta all'«anagrafe» della popolazione residente;
- ha in Italia la propria residenza civilistica (intesa come dimora abituale, ovvero come luogo nel quale normalmente si trova, ex art. 43 codice civile);
- ha in Italia il «domicilio» civilistico (inteso come centro vitale e principale dei propri affari e interessi economici, morali e sociali, ex art. 43 codice civile).

Considerato che debbono essere valutati anche altri elementi ai fini della determinazione della residenza fiscale, indipendentemente dalla pura presenza fisica del contribuente nello Stato italiano, è necessario distinguere i concetti di «residenza» e «domicilio»: la residenza riguarda la permanenza stabile (dimora abituale) in un determinato luogo, con l'intenzionalità di rimanervi; il domicilio attiene, invece, al luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e dei propri interessi morali, familiari o sociali. E su questi requisiti (iscrizione all'Aire, residenza e domicilio) fino a oggi è regnata una sorta di incertezza in merito alla prevalenza dell'uno dall'altro, e si assisteva a un diverso orientamento nell'ambito della giurisprudenza.



Roberto Lenzi,
studio legale Lenzi
e Associati di Milano

LE NOVITÀ PER LE PERSONE FISICHE

Per quanto riguarda le persone fisiche, le novità derivanti dal decreto legislativo sulla fiscalità internazionale (precedentemente indicato) sono alcune modifiche sulla disciplina attinente alla residenza delle persone fisiche (con particolare riferimento all'art. 2 comma 2 del Tuir, già richiamato). In particolare, il nuovo modello di riferimento recita: «Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per il maggior periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona.

Le novità del decreto legislativo sulla fiscalità internazionale riguardano alcune modifiche sulla disciplina attinente alla residenza

Salvo prova contraria, si presumono, altresì, residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo d'imposta nelle anagrafi della popolazione residente. 2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale».

Di fatto cosa cambia?

(Risponde l'avvocato Lenzi)

La riformulazione della norma di legge consente di individuare la residenza delle persone fisiche in Italia più in linea con la prassi internazionale (e con gli standard attinenti alle convenzioni sottoscritte dall'Italia in materia di doppia imposizione); in ogni caso, sostanzialmente sulla base dei seguenti elementi: «Presenza fisica» (materiale), nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d'imposta, che assume un ruolo

specifico (anziché legata al concetto di residenza e domicilio come nel dettato precedente) considerando, altresì, le «frazioni di giorno», come equiparate al giorno intero (restando invariato il periodo minimo di 183 (184) giorni previgenti. Con questo criterio di collegamento, il legislatore ha specificato in maniera più esplicita che l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente costituisce una presunzione relativa (*iuris tantum*) e non assoluta (*iuris de iure*), consentendo al soggetto presunto residente di dimostrare, a mezzo prova contraria, l'effettiva residenza all'estero, o comunque di non essere residente in Italia. Proviamo a ipotizzare il caso di un soggetto che voglia dimostrare la sua effettiva residenza all'estero avendo lasciato l'iscrizione alle anagrafi della popolazione residente in Italia e/o con ritardata iscrizione all'Aire. In tale contesto potrebbe avere la possibilità di dimostrare, con prova contraria (appunto) la sua effettiva presenza all'estero.

Una definizione di «domicilio», sganciata dal codice civile (ex art. 43 c.c., come sede principale di affari e interessi) e ricondotta più peculiarmente in ambito fiscale; tale, comunque, da essere individuato come «luogo in cui si sviluppano in via principale, le relazioni personali e familiari» della persona, introducendo, di fatto una precisa scala gerarchica fra i criteri di collegamento privilegiando le relazioni personale, familiari (e sociali) rispetto a quelle di natura economica e lavorativa. E su questo aspetto, la precedente formulazione contrapponeva gli interessi economico-patrimoniali con le relazioni familiari e personali (tema su cui la prassi e la giurisprudenza in più occasioni sono intervenute come già accennato in precedenza).

Laddove si verificano fattispecie che configurino un conflitto connesso al fenomeno di doppia residenza occorrerà ricondursi alla norma prevista dalle Convenzioni in essere con Italia (conformi all'art. 4 del modello Ocse) che attribuiscono la residenza a uno solo dei due Paesi firmatari seguendo un ordine gerarchico: abitazione permanente; centro interessi vitali; soggiorno abituale; nazionalità; procedura amichevole (*tie breaker rules* prevalenti rispetto al *Tuir*).

Residenza e domicilio, le differenze secondo la legge sino a oggi applicata

La residenza. La residenza, così come definita dal codice civile, è il luogo in cui una persona ha la sua «dimora abituale». Tuttavia, la giurisprudenza prevalente ritiene che il requisito della mera permanenza in un determinato luogo non sia sufficiente, in quanto occorre anche l'elemento soggettivo della volontà di permanervi in modo duraturo (vedasi la sentenza della Corte di Cassazione 4.3.86 n° 1738; ma anche 5.2.85 n. 791 e 17.1.72 n° 12).

Pertanto, si può ritenere che tale criterio sia caratterizzato da due elementi: • l'elemento oggettivo: la stabile permanenza in un determinato luogo; • l'elemento soggettivo: la volontà di rimanervi. Tale elemento soggettivo si rileva mediante le consuetudini di vita e dello svolgimento delle normali condizioni sociali del soggetto. In tal modo, si conferma ulteriormente il principio secondo il quale la residenza si configura come una situazione giuridica di fatto (diversamente dal domicilio che rappresenta una creazione giuridica).

In merito, sottolinea l'avvocato Lenzi, «per configurare l'abituale dimora di un soggetto non è necessaria la continuità e/o la definitività della stessa in quanto, anche in caso di assenze, incluse quelle per lunghi periodi e per i più diversi motivi (studio, lavoro, svago ecc.) la residenza non viene meno (in tal senso, le sentenze della Corte di Cassazione 14.3.86 n°1738; Sezioni Unite 28.10.85 n° 5292, 23.2.77 n° 792, 29.4.75 n° 2561, 12.2.73 n° 435). Pertanto, l'abitualità della dimora permane qualora il soggetto lavori o svolga altre attività al di fuori del comune di residenza (del territorio dello Stato), purché conservi in essa l'abitazione, vi ritorni quando possibile, e mostri l'intenzione di mantenersi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali, come confermato dalla Cassazione 14.3.86 n° 1738».

Il Domicilio. Questo criterio si presenta più complesso. La giurisprudenza (Cassazione 29.12.60 n° 3322, 21.3.68 n° 884) lo considera come il rapporto giuridico che si crea con il centro dei propri affari. In tal senso, consiste in una situazione giuridica che, prescindendo dalla presenza fisica della persona in un determinato luogo, è caratterizzata dalla volontà di stabilire e conservare in quel luogo la sede principale dei propri affari e interessi.

Sul significato della locuzione «affari e interessi» è intervenuta anche l'Amministrazione finanziaria (Circolare 2.12.97 n° 304/E) con cui ha affermato che il concetto deve intendersi in senso ampio, comprensivo non solo dei rapporti di natura patrimoniale ed economica, ma anche sociali, morali e familiari.

«Tale interpretazione», spiega l'avvocato Lenzi, «ha trovato il supporto della prevalente giurisprudenza di legittimità in diverse sentenze, dove è stato precisato che il concetto di interessi, in contrapposizione a quello di affari, deve intendersi nel senso di ricomprendere anche gli interessi personali (sentenza 21.1.15 n° 961, 4.9.13 n°20285, 4.4.12 n° 5382, 29576/2011, 19.5.10 n°23249 e 12259, 7.5.10 n° 11186, 7.11.2001 n° 13803, 5.5.80 n° 2936, 26.10.68 n° 3586). Inoltre, la Corte di Cassazione (sentenza 18.11.11 n°24246) ha sostenuto che il centro principale degli interessi del soggetto deve essere identificato nel luogo in cui la gestione di questi interessi viene esercitata abitualmente, «vale a dire in modo riconoscibile da terzi» (principio di effettività e non di volontà individuale del contribuente). Conseguentemente a queste pronunce della giurisprudenza che è necessario reperire ogni elemento concreto a comprova di eventuali legami familiari o affettivi presenti in Italia, nonché gli interessi economici che un soggetto ha in essere nel nostro Paese».

Presunzione antielusiva

In deroga al dettame generale che impone all'Amministrazione finanziaria di sostenere la residenza fiscale in Italia del soggetto trasferito all'estero e iscritti all'Aire, dimostrandone la residenza o il domicilio sul suolo domestico, saranno invece i soggetti trasferiti in Stati a fiscalità privilegiata a dovere dimostrare, con un'inversione dell'onere della prova, di possedere all'estero la propria residenza, non mantenendo in Italia né il domicilio né la residenza. Interessante rilevare a tale proposito che la Confederazione elvetica, a decorrere dal periodo d'imposta 2024 non è più considerata anche ai fini della residenza fiscale delle persone fisiche (ex D.M 4 maggio 1999) paese black list con consequenziale onere della prova a carico dell'Amministrazione finanziaria.

In altre parole, è in vigore una presunzione (relativa) di fittizia residenza estera per coloro che si trasferiscono in uno di questi Stati, salvo prova contraria del contribuente «idonea» (documentazione probante) a dimostrare che il trasferimento è effettivo e non legato a meccanismi di evasione fiscale.

La mancata e sconosciuta (dall'Amministrazione finanziaria italiana) dimostrazione di effettiva residenza all'estero, in sede di eventuale accertamento per omessa o infedele dichiarazione (sul presupposto che la vera residenza o domicilio fosse in realtà in Italia), può portare a delle conseguenze assai gravi per il contribuente interessato, riqualficando come esistenti all'estero (e non dichiarati in Italia) le consistenze esistenti e gli

eventuali redditi maturati all'estero; con consequenziale applicazione di sanzioni ai fini del monitoraggio fiscale e valutario. Queste ultime, infatti, sono fissate «di base» (senza eventuali aggravanti per fattispecie penali) per il monitoraggio fiscale (quadro RW) in un range compreso tra il 3% e il 15% ovvero dal 6% al 30%, di quanto non dichiarato, a seconda che rispettivamente che si riferiscano o no a Paesi black list; in relazione invece alle imposte dovute, la percentuale (sull'imposta dovuta), va dal 90% al 180% (dichiarazione infedele) o dal 120% al 240% (omessa dichiarazione), aumentata di un terzo per redditi prodotti all'estero e raddoppiate per paesi black list (oltre alle sanzioni per il mancato versamento di Iva/e o Ivie).

LE NOVITÀ PER LE PERSONE GIURIDICHE

Per quanto riguarda le società, invece, Marco Bolognesi e Davies Rigoni di Hera fiduciaria analizzano normative, interpretazioni e prassi, oltre ovviamente alle novità.

IL QUADRO NORMATIVO L'articolo 73 del TUIR

Il D. Lgs. 209/2023 ha introdotto modifiche significative sui criteri per la determinazione della residenza fiscale delle persone giuridiche. Prima di queste riforme, la residenza fiscale veniva determinata principalmente sulla base della sede legale e dell'ubicazione delle attività principali. Il Tuir, specificamente l'articolo 73, comma 3, nella nuova versione in vigore dal 29/12/2023, stabilisce i criteri per la determinazione della residenza fiscale delle persone giuridiche. Secondo questo articolo, una società è residente in Italia se ha in Italia la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale per la maggior parte del periodo d'imposta. Si tratta, pertanto, di un periodo pari ad almeno 183 o 184 giorni. Rispetto al passato, vengono mantenuti i principi per cui tali criteri non sono gerarchici,



Marco Bolognesi,
amministratore
delegato
di Hera fiduciaria

essendo quindi sufficiente che sia soddisfatto uno dei tre per assegnare la residenza italiana alla società o ente e per cui, a tali fini, è necessario che almeno uno dei tre sia soddisfatto per la maggior parte del periodo d'imposta.

La sede Legale

La sede legale dà evidenza a un elemento giuridico formale e si identifica con la sede sociale indicata nell'atto costitutivo o nello statuto, fermo restando che tale dato viene successivamente annotato nel registro delle imprese. La sede legale, definita come il luogo dove una società è registrata, rappresenta quindi un elemento formale importante.

Può accadere che si crei una discrasia tra la sede legale (detta anche sede formale) e la sede effettiva, quest'ultima definita nella sentenza n. 136 del 1958 della Corte di Cassazione come «il luogo in cui la società svolge la sua prevalente attività direttiva e amministrativa per l'esercizio dell'impresa, cioè il centro effettivo dei suoi interessi, dove la società vive ed opera, dove si trattano gli affari e dove i diversi fattori dell'impresa vengono organizzati e coordinati per l'esplicazione e il raggiungimento dei fini sociali». Tale discrasia può generare confusione nei confronti dei terzi che sarebbero, quindi, lesi nei propri diritti se facesse affidamento sulla sede formale riportata

nello statuto o nell'atto costitutivo. A tal riguardo interviene l'art. 46, comma 2, del Codice civile stabilendo che «nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'articolo 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima».

La dicitura «sede legale» inserita nell'art. 73 del Tuir deve essere intesa come la sede formale, rimanendo comunque impregiudicata la facoltà dei terzi di considerare invece la sede effettiva ai fini civilistici.

La sede di direzione effettiva

Ai fini fiscali, invece, il concetto di «sede di direzione effettiva» diviene cruciale. Si delinea quindi un quadro in cui la società può essere considerata residente ai fini fiscali non solo quando la sede legale risulti istituita in Italia, ma anche quando sono ivi assunte, nella «sede di direzione effettiva», le decisioni strategiche.

La gestione ordinaria in via principale

Una società può essere considerata residente ai fini fiscali anche quando in Italia è localizzato il day-by-day management (la «gestione ordinaria in via principale»), nella misura in cui gli atti di gestione corrente non siano isolati ed episodici, ma dotati di un certo grado di coordinamento. Si tratta, quindi, non del luogo in cui si formano le decisioni strategiche, ma di quello in cui la direzione effettiva trova concreta attuazione. Questo criterio dovrebbe porre fine alle questioni che si erano in passato poste in merito all'interpretazione del termine «oggetto principale», oggi sostituito, che taluna giurisprudenza aveva individuato non nel luogo dove è localizzata la gestione corrente della società o dell'ente, ma nel luogo dove sono localizzati i beni sociali: il tema è dirimente, in particolare, per le società immobiliari e per le società holding, in cui ben vi può essere una separazione totale tra i due luoghi.

ASPETTI DI CARATTERE INTERNAZIONALE

Il modello di convenzione Ocse

L'art. 4, paragrafo 3, del modello di convenzione Ocse contro le doppie imposizioni - come risultante a seguito dell'aggiornamento del 27.11.2017 - rimette la risolu-



Davies Rigoni,
responsabile fiscale
di Hera fiduciaria

zione dei casi di doppia residenza delle società al comune accordo delle competenti autorità dei due Paesi contraenti. La precedente versione del 2014 dava, invece, prevalenza al criterio della «sede di direzione effettiva» e tale criterio di individuazione della residenza fiscale si ritrova nella maggior parte delle Convenzioni contro le doppie imposizioni esistenti stipulate dall'Italia. Il commentario alla nuova versione del modello Ocse 2017 (§ 24.5) precisa, peraltro, che gli Stati contraenti possono comunque mantenere la formulazione originaria del paragrafo 3 del modello Ocse 2014 e il riferimento «automatico» al criterio della «sede di direzione effettiva».

La nozione di «direzione effettiva»

Per quanto riguarda le imposte sui redditi, la nozione di sede di direzione effettiva può di fatto sovrapporsi a quella presente nella maggior parte delle Convenzioni contro le doppie imposizioni siglate dall'Italia (conformi ai modelli Ocse ante 2017), la quale viene attivata nel momento in cui entrambi gli Stati hanno titolo a conside-

Una società può essere considerata residente ai fini fiscali anche quando in Italia è localizzato il day-by-day management

rare la società o l'ente quale un proprio residente (tipicamente, ciò accade se la sede legale è in uno Stato e l'amministrazione, nelle sue linee strategiche, è localizzata nell'altro). Si può quindi sostenere, in prima approssimazione, che la società che svolge in Italia in modo continuo e coordinato il day-by-day management, pur se residente in base alla prospettata nuova normativa interna, non lo sarà in base alla Convenzione con l'altro Stato ove questa preveda quale tie-breaker rule il criterio della sede di direzione effettiva e questa (rappresentata, come detto, dal luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche) sia localizzata in questo secondo Stato.

L'imposta sulle successioni

Sotto il profilo delle imposte indirette, l'analisi delle nuove disposizioni in materia di residenza delle persone giuridiche induce a concludere che potrebbe risultare opportuna una modifica alle norme

relative all'imposta sulle successioni. Per i non residenti, infatti, l'art. 2 comma 3 del D. Lgs. 346/90 prevede che si considerino esistenti in Italia (e quindi tassate) le partecipazioni in società o enti che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale: la formulazione è la stessa di quella usata nel precedente art. 73 del Tuir, ma potrebbe risultare utile un suo allineamento a quella prevista dalle nuove disposizioni.

PRESUNZIONI DI RESIDENZA

Aspetti di carattere generale

Al di là di alcune modifiche di coordinamento, le nuove norme mantengono la presunzione di esteroinvestizione contenuta nell'art. 73, comma 5-bis, del Tuir. Con tale termine si intende la localizzazione della residenza fiscale delle società in Stati esteri con il precipuo scopo di sottrarsi agli obblighi fiscali previsti dall'ordinamento di appartenenza. Continuano, quindi, a essere considerati residenti in Italia, salvo prova contraria, le società e gli enti che detengono partecipazioni di controllo in società di capitali o enti commerciali residenti in Italia e, alternativamente:

- sono controllati, anche indirettamente da soggetti residenti in Italia;
- sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza da consiglieri residenti in Italia.

L'onere della prova

La norma dispone, in definitiva, l'inversione, a carico del contribuente, dell'onere della prova. In tale ottica la norma persegue l'obiettivo di migliorare l'efficacia dell'azione di contrasto nei confronti di pratiche elusive. Il contribuente, per vincere la presunzione, dovrà dimostrare, con argomenti adeguati e convincenti, che la sede di direzione effettiva della società non si trova in Italia bensì all'estero.

A titolo esemplificativo, gli effetti di più immediato impatto per le holding esteroinvestite riguarderanno:

- i capital gain realizzati dalla cessione di partecipazioni da assoggettare al regime di imponibilità o di esenzione previsti dagli articoli 86 e 87 del Tuir;
- le ritenute da operare sui pagamenti di interessi dividendi e royalties corrisposti a non residenti o sui pagamenti di inte-

ressi e royalties corrisposti a soggetti residenti fuori del regime di impresa;

- il concorso al reddito in misura pari al 100% del loro ammontare degli utili di partecipazione provenienti da società residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Al contrario, i predetti soggetti non dovranno subire ritenute sui flussi di dividendi, interessi e royalties in uscita dall'Italia e potranno scomputare in sede di dichiarazione annuale le ritenute eventualmente subite nel periodo di imposta per il quale sono da considerare residenti anche se, a inizio, operate a titolo di imposta.

I trust

Le modifiche hanno effetto anche per i trust, applicandosi a essi i medesimi criteri di collegamento con il territorio dello Stato di cui al comma 3 del predetto art. 73. Resta immutato il primo dei tre criteri di collegamento e cioè quello della sede legale che, peraltro, non risulta di fatto applicabile al trust in quanto lo stesso, nono-

È stato sostituito il concetto di sede dell'amministrazione del trust con quello di sede di direzione effettiva

stante la soggettività passiva, non rappresenta un soggetto giuridico ma un rapporto giuridico/fiduciario istituito da una persona nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico.

Le modifiche normative hanno sostituito il concetto di sede dell'amministrazione con quello di sede di direzione effettiva (già richiamato a livello di Convenzioni) intendendosi per tale, ex lege, la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso: assume quindi rilievo il luogo in cui il trustee esercita abitualmente la sua attività «strategica» e adotta le decisioni di maggior rilievo relative al trust.

Per i trust risulta altresì applicabile il criterio della gestione ordinaria in via principale risultando più chiara, anche dal punto di vista normativo, la distinzione tra i processi decisionali strategici e l'insieme delle attività gestionali, non strategiche, poste in essere al fine di perseguire le finalità per cui lo strumento è stato istituito. ●